



NORME E TRIBUTI

GUIDA AL BILANCIO 2008

Lunedì 3 marzo **IN REGALO** con Il Sole 24 ORE.



Il Sole **24 ORE**

Fisco. Per i recuperi dell'Irpef il percorso corre su quattro vie **Pag. 29**

Entrate. Prove generali di riorganizzazione **Pag. 29**

Crimine informatico. Responsabilità ampie e pene più severe per i cyber-illeciti **Pag. 30**

Studi professionali. Lavoro dipendente, via al tavolo per il rinnovo contrattuale **Pag. 31**

Sabato 1 Marzo 2008

www.ilsole24ore.com/norme

Adempimenti. Per determinare Ires e Irap da iscrivere a conto economico vanno considerate una serie di novità

Il bilancio anticipa Unico 2008

Spazio alle deduzioni per auto e telefoni e agli sconti del cuneo fiscale

Luca Gaiani

Le regole di Unico 2008 entrano nelle chiusure dei bilanci che le società si accingono a effettuare nelle prossime settimane.

Per determinare l'Ires e l'Irap da iscrivere nel conto economico al 31 dicembre 2007, le imprese devono, infatti, considerare le novità fiscali dello scorso anno, escludendo le norme della Finanziaria 2008 che avranno effetto solo dal bilancio del prossimo anno.

Regole confermate

È bene precisare che valgono ancora, per questo bilancio, le norme su ammortamenti anticipati, quadro EC e interessi passivi che sono state eliminate dalla legge 244/2007. Sono inoltre da applicare i precedenti vincoli per le spese di rappresentanza, che dovranno essere rivisti da un prossimo decreto ministeriale, e per gli omaggi (deducibili fino a 25,82 euro). L'Ires corrente si stanza al 33%, mentre la nuova aliquota ridotta al 27,5% (come l'Irap del 3,9%) si utilizza solo per le imposte differite attive e passive.

Confermata anche l'indeducibilità della quota di ammortamento dei terreni pertinenziali, con nuove modalità di imputazione del fondo ammortamento pregresso (da ripartire in proporzione tra terreno e

fabbricato), che potrebbero generare ulteriori importi deducibili per le imprese che hanno ammortizzato più del 70% dell'80% del costo originario.

Auto e telefoni

L'Ires e l'Irap del bilancio 2007 sono influenzate dalle nuove deduzioni per i costi delle autovetture e dei telefoni.

Per questi ultimi, è in vigore una quota dell'80% (20% indeducibile) che vale per tutti i servizi di comunicazione elettronica, fissa e mobile: telefono, fax e internet. Sono incluse, oltre alle spese delle bollette, gli ammortamenti, i canoni di leasing e di noleggio, e le spese di manutenzione dei beni strettamente necessari per la connessione. Per esempio, rilevano, oltre alle spese per centralini, fax e apparecchi, quelle per l'acquisto del modem o del router Adsl, mentre restano esclusi i costi relativi ai computer (deducibili al 100%), ancorché siano collegati a internet.

Per le autovetture, la chiusura fiscale del bilancio è interessata da una doppia deducibilità: costi dell'anno e parziale recupero degli oneri del 2006. Per i veicoli assegnati in uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte dell'esercizio, si deduce il 90% delle spese del 2007 (compresi ammortamenti, leasing o noleggi, senza limiti di costo dell'auto) e si recupera (variazione in diminuzione)

un ulteriore 65% dei costi dell'anno 2006 al netto di quanto già dedotto nel precedente Unico (importo del benefit dei dipendenti).

Per le auto non assegnate, le percentuali sono del 40% per le spese dell'anno e del 20% per il recupero del 2006, ma in questo caso vale il tetto di 18.076 euro di costo auto, per quantificare ammortamenti e leasing.

Sempre in materia di autoveicoli, le imprese che hanno chiesto il rimborso dell'Iva entro il 22 ottobre 2007, devono ricordarsi di iscrivere in bilancio il credito verso l'Eraio risultante dal rigo AR43 del modello.

In contropartita del credito, si contabilizzerà una sopravvenienza attiva non tassabile, con variazione in diminuzione nel modello Unico 2008.

Irap con cuneo fiscale

Per l'Irap, non è ancora in vigore la riduzione dell'aliquota al 3,9% e neppure l'eliminazione delle variazioni fiscali nella quantificazione dell'imponibile. Si applicano, invece, le deduzioni per il taglio del cuneo fiscale, con il ragguglio previsto per il primo esercizio (50% da febbraio a giugno e 100% da luglio).

Per chi applica la deduzione forfettaria di base, l'importo spettante per ciascun dipendente in forza nell'intero anno

Al debutto

Le altre novità fiscali per il rendiconto 2007

- **Riparto perdite.** Per i redditi imputati dalle società trasparenti, scatta il divieto di compensazione con le perdite pregresse dei soci. Al via, inoltre, i nuovi vincoli in presenza di regimi di esenzione dell'utile e di attività che fruiscono di regimi di detassazione del reddito
- **Interessi delle immobiliari.** Gli interessi passivi di finanziamento su immobili non strumentali diventano deducibili secondo le ordinarie regole degli oneri finanziari
- **Consolidato fiscale.** I dividendi distribuiti dal 1° settembre 2007 non usufruiscono più della ulteriore detassazione del 5%
- **Indennità di clientela.** Gli accantonamenti non sono più deducibili per competenza (circolare 42/E/2007)
- **Società di comodo.** Si applicano le nuove cause di esclusione dal test e l'estensione del regime all'Irap
- **Spese per studi e ricerca.** Sostenute nel 2007, deducibili anche in via extracontabile
- **Beni in concessione.** Modifiche alle regole per le spese di manutenzione di opere pubbliche

è pari a 3.547,95 euro. Per i contributi, la circolare 61/E/2007 ha chiarito che occorre individuare l'importo di ciascun mese (riducendo al 50% quello da febbraio a giugno), aggiungendo pro quota gli oneri sociali della tredicesima. Nel calcolo, occorre considerare che opera l'alternatività con altre deduzioni, tra cui quelle per apprendisti, disabili, formazione e lavoro, nonché per attività di ricerca e sviluppo e incremento occupazionale. Il contribuente potrà scegliere, per ciascun dipendente, la deduzione che più gli conviene.

Lavori ultrannuali e Pex

L'Ires per le plusvalenze Pex si calcola ancora sul 16% del provento (84% esente), poiché la nuova misura del 5% prevista dalla Finanziaria parte dal 2008. Per le commesse ultrannuali che hanno avuto inizio nel 2007, non è più possibile utilizzare la valutazione al costo sulla base di autorizzazione dell'Ufficio. Chi ancora applica questo criterio in bilancio, dovrà conseguentemente adeguare il calcolo delle imposte.

A seguito della abrogazione, valida già dallo scorso anno, della svalutazione 2% per rischio contrattuale, occorre inoltre portare a tassazione il fondo esistente nel 2005, in proporzione ai lavori ultimati nell'esercizio (risoluzione 237/E/2007).

CON IL SOLE



LA PRIMA GUIDA PER IL BILANCIO ARRIVA LUNEDÌ

Tutte le novità per la chiusura degli esercizi 2007 e le innovazioni della Finanziaria per i consuntivi 2008. È in edicola da lunedì - all'interno del quotidiano - la «Guida al Bilancio 2008». Nel primo numero, una ricognizione delle principali risoluzioni delle Entrate, il trattamento del Tfr, delle imposte e la comparazione del quadro Ec, le detrazioni per agenti di commercio e telefonata. La seconda uscita è prevista per giovedì 6 marzo. Sul sito internet uno speciale aiuterà gli operatori nella predisposizione dei prospetti

LUNEDÌ SUL SOLE



PER LE IMPRESE MENO RISCHI SULLA SICUREZZA

Un sistema incrociato di controlli che metta l'impresa al riparo dalle contestazioni, anche sul fronte sicurezza del lavoro: Confindustria ha messo a punto l'ultima versione delle Linee guida per i modelli organizzativi

Raee, avvio difficile
Oltre 3.300 imprese iscritte al Registro dei produttori di apparecchi elettrici ed elettronici. Ma mancano ancora alcuni decreti fondamentali per l'avvio del sistema di raccolta e recupero dei rifiuti tecnologici (Raee)

Reverse charge: l'inversione allarga il campo

Angelo Busani

Alle fatture emesse da oggi si applica la nuova disciplina del reverse charge introdotta dalla Finanziaria 2008 (articolo 1, commi 156 e 157): dal 1° ottobre 2007 il procedimento dell'inversione contabile è stato applicato alle cessioni di fabbricati strumentali (cioè di categoria A/10 e dei gruppi B, C, D ed E) nelle quali l'Iva è stata resa applicabile per effetto di opzione esercitata dal cedente; da oggi si passa al reverse charge anche per le cessioni di fabbricati strumentali verso cessionari che detraggono l'Iva in misura pari o inferiore al 25 per cento.

Restano naturalmente imponibili con l'Iva: le cessioni di fabbricati strumentali o abitativi nei confronti di soggetti che non agiscono nell'esercizio di una partita Iva; le cessioni effettuate da imprese che hanno costruito o ristrutturato il fabbricato entro il quarto anno successivo alla conclusione dei lavori.

Negli ultimi due casi, il cedente addebita l'Iva alla controparte; e questa, se si tratta di un soggetto Iva, non applica il reverse charge. Qualche dubbio potrebbe sorgere per il caso della cessione del fabbricato strumentale effettuata entro i quattro anni dalla sua costruzione o dalla sua ristrutturazione a un soggetto Iva che detrae l'Iva in percentuale non superiore al 25 per cento.

E però da ritenere sufficientemente fondata la tesi secondo cui la naturale imponibilità a Iva delle cessioni effettuate dalle imprese che costruiscono o ristrutturano costituisca un criterio prevalente rispetto alla considerazione che l'acquirente è un soggetto tenuto al reverse charge.

Pertanto in questo caso l'Iva va normalmente addebitata dal cedente e non si fa luogo all'inversione contabile. Occorre effettuare una riflessione anche con riferimento alle operazioni in corso: si pensi a un contratto preliminare di compravendita stipulato nel 2007, in base al quale siano già state emesse fatture (e pagati accenti) prima di oggi; e che questa vicenda abbia esito in un contratto definitivo (con relativo saldo prezzo) da stipulare nei

prossimi giorni.

Restano ferme le fatture emesse prima in regime di normale imponibilità Iva; per quelle invece da emettere nei prossimi giorni il cedente indicherà in fattura l'Iva con l'aliquota zero, mentre l'acquirente procederà alla materiale aggiunta dell'aliquota Iva e dell'imposta dovuta.

Il meccanismo dell'inversione contabile mira a cautelare l'interesse dell'Eraio alla riscossione dell'Iva e, in sostanza, a evitare che il cedente si sottragga all'obbligo di versamento dell'Iva addebitata al cessionario (quando costui se la detrae, una volta che ne abbia effettuato il versamento).

L'obiettivo viene dunque raggiunto con le seguenti prescrizioni:

- 1 il cedente emette la fattura senza addebitare l'Iva;
- 2 il cessionario integra la fattura indicandovi l'aliquota Iva applicabile e l'importo dell'imposta;
- 3 il cessionario opera la neutralizzazione della vicenda registrando la fattura sia negli acquisti che nelle vendite.

In sostanza, si responsabilizza l'acquirente (il quale l'Iva comunque la versa), sfruttando il suo "conflitto di interessi" con il cedente.

Il percorso dell'Iva

Così l'Iva addebitata dal cedente

- Cessione di immobile abitativo o strumentale entro quattro anni dalla fine dei lavori di costruzione
- Cessione di immobile abitativo o strumentale entro quattro anni dalla fine dei lavori di ristrutturazione
- Cessione di immobile abitativo o strumentale a soggetto che non agisce nell'esercizio di una partita Iva

Reverse charge dal 1° ottobre 2007

- Cessione di fabbricato strumentale quando l'Iva è applicata su opzione del cedente

Reverse charge da oggi

- Cessione di fabbricato strumentale a cessionario che detrae l'Iva in misura non superiore al 25 per cento

I chiarimenti delle Entrate. Nessun beneficio in caso di rinuncia

Per il socio che cede il credito la deducibilità non è scontata

Luca De Stefani

Vince la sostanza sulla forma per le cessioni pro soluto dei crediti verso controllate che nascondono delle rinunce ai crediti stessi da parte del socio. In questi casi è irrilevante la verifica degli elementi certi e precisi delle perdite per ottenere l'immediata deduzione del credito, e l'ammontare rinunciato va ad aumentare del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione nella controllata. È la conclusione della risoluzione n. 70/E del 29 febbraio 2008.

La società Alfa nel 2003 ha svalutato civilisticamente la partecipazione detenuta nella società Gamma. Nel 2007 ha ceduto l'intero pacchetto azionario alla società Delta, generan-

do una plusvalenza solo contabile. Contestualmente, Alfa ha ceduto pro soluto a Delta anche un credito di finanziamento che vantava nei confronti della partecipata Gamma, civilisticamente svalutato.

La perdita dalla cessione pro soluto del credito può essere fiscalmente deducibile, a prescindere dalla sussistenza degli «elementi certi e precisi» o dal fatto che il debitore sia «assoggettato a procedure concorsuali»?

L'agenzia delle Entrate ha ricordato che secondo il recente orientamento della Cassazione «la cessione pro soluto dei crediti ritenuti inesigibili non comporta comunque la deducibilità degli stessi, allorché non siano presenti dati di riferimento pre-

cisi, o procedure concorsuali comprovatamente in atto», secondo quanto previsto dall'articolo 101, comma 5, Tuir.

Nel caso in esame nell'istanza, però, solo formalmente si è di fronte ad una cessione di credito pro soluto. Secondo le Entrate, infatti, si tratta nella sostanza di una rinuncia al credito da parte del socio ed è applicabile, quindi, l'articolo 94, comma 6, Tuir, che prevede che «l'ammontare (...) della rinuncia ai crediti nei confronti della società», da parte dei soci della medesima, si aggiunga al costo della partecipazione.

Il disconoscimento del contratto di cessione del credito pro soluto deriva dal fatto che la determinazione dei corrispettivi dei due contratti (alienazio-

I principi

Rinuncia del credito

Non si possono dedurre perdite da cessioni pro soluto di crediti, per evitare che la rinuncia dei crediti stessi aumenti il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione da vendere, a un prezzo pari al costo fiscale di acquisto

Perdite su crediti

Sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali

Perdite su crediti da cessione pro soluto

Deducibili se presenti dati di riferimento precisi, o procedure concorsuali comprovatamente in atto, secondo l'articolo 101, comma 5 del Tuir

ne delle partecipazioni e cessione del credito) è avverta con un unico procedimento, durante il quale la dismissione del credito per il valore simbolico di un euro è stato giustificato dalla «necessità di alleggerire per quanto più possibile la situazione finanziaria della società ceduta». Della riduzione dei debiti di Gamma si è certamente «tenuto conto nel valutare la convenienza economica ad acquisire il controllo» di Gamma.

Se la cessione del credito è vista come una rinuncia, è irrilevante verificare gli elementi certi e precisi delle perdite su crediti, in quanto l'importo relativo alla rinuncia al credito non è immediatamente deducibile dal reddito d'impresa. Questo va ad aumentare del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione in Gamma ai fini del calcolo della plusvalenza da cessione delle azioni. Conseguenza che non genera alcun vantaggio ad Alfa, dato che la plusvalenza dalla cessione delle partecipazioni è civilistica.

Milleproroghe. In vigore da oggi la legge di conversione

Venti decreti per l'omnibus

Valentina Maglione
ROMA

Fatto il milleproroghe, restano da fare i provvedimenti attuativi. L'ultimo treno della legislatura ha infatti terminato ieri la sua corsa: dopo il sì finale, ricevuto mercoledì dal Senato, la legge di conversione (la 31 del 28 febbraio) del decreto 248 del 2007 è stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» n. 51 di ieri, nel supplemento ordinario n. 47, ed entra in vigore già oggi.

Ma i giochi non sono ancora chiusi. Il milleproroghe lascia un'eredità non da poco a ministri e presidenza del Consiglio: tra le pieghe degli oltre cento articoli del decreto spuntano 20 provvedimenti attuativi, 9 dei quali scadono (ma si tratta di termini ordinari) nei pros-

simi quattro mesi (si veda la scheda a fianco). Una missione che rischia di rivelarsi impossibile, visto che è affidata, ora, a un Governo uscente e ricadrà, poi, su un Esecutivo da decidere in base ai risultati delle elezioni di aprile. E non fa ben sperare il fatto che siagà scadrà, inutilmente, giovedì il termine per adottare il decreto sulle procedure semplificate per la raccolta e il trasporto dei rifiuti elettrici (in sigla, Raee).

ATTUAZIONE COMPLESSA

Dal bonus per il car sharing ai brevetti dei farmaci una serie di provvedimenti che devono essere emanati in periodo elettorale

Dai fondi per l'irrigazione alle tariffe sociali per la fornitura di metano, dal rimborso dell'abbonamento per i mezzi pubblici e del canone per l'iscrizione al car sharing concessi a chi rotama la vecchia auto fino al restauro del blocco n. 21 del campo di concentramento di Auschwitz; l'eterogeneità dei provvedimenti necessari per dare attuazione alle novità è lo specchio del milleproroghe, preso d'assalto in Parlamento e diventato il veicolo degli ultimi desiderata dell'Esecutivo.

Nove dei 20 decreti, quindi, sono attesi nei prossimi quattro mesi. Il milleproroghe non fissa invece una scadenza per gli altri 11 provvedimenti attuativi. Che, tra l'altro, dovranno regolare il funzionamento del-

L'agenzia nazionale per la sicurezza alimentare di Foggia e dell'Autorità marittima per la navigazione dello Stretto di Messina, individuare gli interventi negli aeroporti da finanziare con i fondi dell'Enac, aggiornare i diritti aeroportuali al tasso di inflazione e chiarire le modalità per il graduale subentro delle Regioni nelle società regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti (ex Sviluppo Italia).

Ancora: i decreti in vista per la fase attuativa terranno a battente tre nuovi organismi; si tratta della commissione consultiva per monitorare la revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni; dell'unità di coordinamento per attuare il piano di sviluppo del porto di Gioia Tauro; e, infine, del comitato che si occuperà delle celebrazioni per il 60esimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

Le scadenze dei primi quattro mesi

28 febbraio
È già scaduto il termine fissato al ministero dell'Ambiente per emanare il decreto che regola le procedure semplificate per la raccolta e il trasporto dei Raee (rifiuti elettrici)

31 marzo
Brevetti dei farmaci sotto la lente: il ministro dello Sviluppo economico deve individuare la scadenza dei diritti di brevetto dei medicinali oggi in commercio e pubblicare la lista

30 maggio
Il ministro della Pubblica Istruzione blocca, con decreto, le somme giacenti presso gli uffici periferici per assegnarle nel 2008 alle scuole con maggiori difficoltà economiche

30 aprile
Il ministero delle Politiche

agricole monitora l'esecuzione dei progetti, finanziati dall'Eipl, per opere irrigue realizzate o in corso di collaudo finale, per verificare l'ammontare degli interessi attivi maturati sui depositi accesi e non necessari per completare le opere: l'importo sarà riassegnato al ministero

30 giugno
Con il decreto che dà vita alla rete nazionale di banche per conservare i cordoni ombelicali, il ministro della Salute regola anche le funzioni di

coordinamento e controllo svolte dal Centro nazionale trapianti e dal Centro nazionale sangue

Il ministro delle Politiche agricole trasformerà, con decreto, l'Ente per l'irrigazione e la bonifica nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni in Spa partecipata dallo Stato e dalle Regioni

Il ministro dello Sviluppo economico, con decreto, stabilisce l'applicazione delle "tariffe sociali", oltre che alle forniture di energia elettrica, anche a quelle di gas naturale

1° luglio
Un Dpcm deve indicare quali sono i contratti d'opera artistica o professionali che possono essere pagati sfondando il tetto agli stipendi della Pa, cioè 274mila euro l'anno

ALLE PAGINE 43-48



LA SECONDA PARTE DEL DECRETO

Focus dall'articolo 22-sexies all'articolo 52. Alle pagine 43-48 la seconda parte della «Guida al milleproroghe», con l'analisi, articolo per articolo, delle misure salite sull'ultimo treno della legislatura. La prima parte della Guida è stata pubblicata sul Sole 24 Ore di giovedì 28 febbraio